

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno venerdì 15 giugno 2012 presso la sede sociale, alle ore 19.10, in prima convocazione, regolarmente convocata, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sistiana Duino Aurisina.

Presenti:	Presidente	Milos Sergio	si
	V.Presidente	Colja Renato	si
	V.presidente	Disnan Andrea	si
	Segretario	Cociani Daniele	si

e vedi allegato lista soci (all. A)

Si allega la nota di convocazione dell'assemblea con elenco soci (all. B)

Assume la presidenza il sig. Milos Sergio il quale constatato quanto sopra dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno. Funge da segretario verbalizzante il sig. Daniele Cociani

Si passa pertanto alla discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

### 1) Approvazione bilancio consuntivo 2011:

Dopo la visione del bilancio l'assemblea all'unanimità delibera approva – il revisore dei conti ha approvato la relazione annuale e il bilancio (allegato C)

### 2) Approvazione bilancio preventivo 2012

Dopo la visione del bilancio l'assemblea all'unanimità delibera approva – il revisore dei conti ha approvato la relazione annuale e il bilancio (allegato D)

### 3) Modifica statuto sociale:

Il segretario da lettura dello Statuto e l'assemblea lo approva (allegato E)

### 4) Varie ed eventuali

n.n.

Alle ore 20.00 si chiude l'assemblea

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Registrato a Trieste il 28 GIU. 2012 al n° 5778  
Serie 3 - Liquidati 171,72  
(Euro centosettantuno / 72)  
Versati il 27-6-12

IL DIRETTORE  
P. IL DIRETTORE PROVINCIALE  
IL F. ...  
Rapp. ...

ALLEGATO al PRO  
Reg. 28 GIUGNO 2012  
DNE 5778  
IL DIRETTORE  
P. FISOLI

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE  
A.S.D. SISTIANA DUINO AURISINA**



**Art. 1**

**COSTITUZIONE E SEDE**

E' costituita l'associazione denominata A.S.D. SISTIANA DUINO AURISINA, Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Duino Aurisina presso il complesso sportivo di Visogliano, essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

**Art. 2**

**CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'associazione aderisce alla F.I.G.C., della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

**Art. 3**

**DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 4**

**SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione, la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere, attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare, tornei, con finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e della FIGC e dei suoi Organi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) diffondere la pratica del calcio
- b) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscono in special modo l'istruzione dei giovani.
- c) promuovere manifestazioni ed attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede.

**Art. 5**

**COLORI SOCIALI**

I colori sociali sono giallo blu.

**Art. 6**

**SOCI**

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia purché abbiano sentimenti e comportamenti democratici.

Potranno inoltre essere soci, Associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del presente Statuto. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari.

Le modalità d'iscrizione all'associazione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile alla consultazione da parte dei soci.

**Art. 7**

**AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento Interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

La domanda di ammissione per quelli che non abbiano raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dal 1 giugno dell'anno in cui la domanda è accolta.

*[Handwritten signatures on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto per approvazione o modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### Art. 8

### CATEGORIE DEI SOCI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva e danno vita all'associazione.
- b) sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente in maniera rilevante.
- c) onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo della società.
- d) ordinari: coloro che pagano la quota di ammissione stabilita dall'associazione
- e) atleti che praticano attività agonistica, i dirigenti arbitri, gli allenatori, gli accompagnatori, i tecnici a vari livelli e gli atleti minori rappresentati dai loro genitori o da chi ne fa le veci, questa categoria,(e), non ha diritto di voto in seno all'assemblea.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente in particolare, ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

#### Art. 9

### DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### Art. 10

### PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) dimissioni da comunicarsi almeno un mese prima dello scadere dell'anno sociale.
- b) per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- c) per delibera di esclusione del consiglio per accertati fatti di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista soci;
- d) per mancato pagamento della quota di associazione entro i termini indicati dal direttivo
- e) per morte

#### Art. 11

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente
- d) il vicepresidente amministrativo ed il vicepresidente tecnico

#### Art. 12

### ASSEMBLEA

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il sesto mese della chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria :

- a) per decisione del consiglio direttivo
- b) su richiesta indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci.

#### Art. 13

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several initials at the bottom.]*



Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet o email, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza i termini di preavviso possono essere ridotti a 5 giorni.

**Art. 14**

**COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è costituita validamente qualunque sia il la presenza dei soci.

L'assemblea in via straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a cinque.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, o in caso di sua assenza dal vice presidente.

Il verbale delle riunioni dell'assemblea è redatto dal segretario in carica o, in sua assenza, e per solo quella assemblea, da persona scelta dal presidente tra i presenti.

Il presidente ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale assembleare fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi

In caso di parità dei voti l'assemblea deve essere chiamata a votare subito una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

**Art. 15**

**FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea in questo caso può scegliere due scrutatori tra i presenti.

Tutti i soci hanno diritto di voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

**Art. 16**

**COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

All'assemblea aspettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere liberamente i membri del consiglio direttivo, il presidente, i vicepresidenti;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per il ritardo dei versamenti;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria;

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

**Art. 17**

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

*[Handwritten signatures and notes are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several signatures at the bottom.]*

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva della società ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea e assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le disposizioni della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che accede l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto ad esame dal presidente a qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- e) procedere all'inizio di ogni nuovo anno sociale alla revisione degli elenchi soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità verificare la presenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) di nominare i vicepresidenti;
- j) di redigere l'eventuale regolamento interno;

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Il consiglio direttivo può nominare al proprio interno i consiglieri delegati ai quali attribuire specifiche deleghe o mansioni.

In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

#### Art. 18

#### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da 5 a 15 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino l'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina.

I membri del consiglio direttivo non riceveranno nessuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso spese effettivamente sostenute.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro collaborazione con attività di sostegno operativo e/o economico in seno alla società a titolo puramente di volontariato.

I membri del consiglio direttivo decadono della loro carica qualora non saranno presenti a tre riunioni consecutive o venga a mancare la loro attività di sostegno, salvo giustificazione approvata dal consiglio stesso.

#### Art. 19

#### RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo chiedono tre componenti del C.D..

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un membro con qualità di segretario.

Le riunioni del C.D. devono essere comunicate telefonicamente o per lettera almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del C.D. sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vice presidente più anziano o da un consigliere designato dai presenti.

*[Handwritten signatures on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*



Le sedute e le deliberazioni verranno trascritte su un verbale sottoscritto da presidente e segretario. Tutti i componenti del consiglio direttivo sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni del consiglio direttivo.

Soltanto il C.D. con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno o conveniente dare pubblicità.

**Art. 20**

**IL PRESIDENTE**

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente è il responsabile generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via provvisoria o permanente. In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni per qualunque causa, viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi la prova dell'impedimento del presidente.

**Art. 21**

**NOMINA DEL PRESIDENTE**

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci, e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio direttivo stesso provvede a sostituire il presidente.

**Art. 22**

**FINANZE E PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare alla società l'esercizio dell'attività sociale.

**Art. 23**

**ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedente quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi del C.O.N.I., della F.I.G.C., da pubbliche amministrazioni, da enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
- f) da introiti di manifestazione sportive e da raccolte pubbliche effettuate in coincidenza di celebrazioni,
- g) ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

**Art. 24**

**DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE**

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge.

L'associazione ha l'obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 25**

**PERIODO DI CONTRIBUZIONE**

*Handwritten signatures on the left margin.*

*Handwritten signature on the right margin.*

*Large handwritten signatures at the bottom of the page.*

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

Il socio dimissionario o comunque cessa a far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### Art. 26

### CONTRIBUTI DEI SOCI

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua d'iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare ulteriori contributi rispetto a quelli dovuti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come determinati per l'adesione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al Patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### Art. 27

### ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre, per ogni esercizio è disposto il bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 30 marzo il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo, dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale nei venti giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al segretario secondo le Direttive del presidente del consiglio direttivo.

#### Art. 28

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, legge 23/12/96 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 29

### CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e formalità di rito, dando luogo a arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

#### Art. 30

### NORME FINALI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Gioco Calcio.

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*